



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE.**

Assunto il 15/01/2018

Numero Dipartimento: 34

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 45 del 16/01/2018

**OGGETTO: DIPENDENTE REGIONALE MARIABINA GRILLO. MATR. 381420.
TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE..**

IL DIRIGENTE DI SETTORE/GENERALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali 14/09/2000;
- Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008;
- il D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 abrogativo del D. Lgs. n. 61/2000;

PREMESSO che:

- con istanza prot. n. 396311 del 20/12/2017, la Sig.ra Mariabina GRILLO, (c.f. GRLMBN72H62H579A), dipendente regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e full-time. cat. giuridica B1, matr. 381420, in servizio presso il Dipartimento "Organizzazione – Risorse Umane" - Settore 2 "Gestione Economica del Personale", ha chiesto, con decorrenza 9 febbraio 2018, la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale all'88,83%, per complessive 30 (trenta) ore settimanali, con articolazione della prestazione lavorativa su 5 (cinque) giorni a settimana e, comunque, nel pieno rispetto dell'orario adottato negli uffici della struttura di appartenenza;
- la normativa in materia di lavoro part-time è data dal combinato disposto degli artt. 4, 5, e 6 del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali 14/09/2000, dall'art. 1, commi da 56 a 65 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 per come modificata dall'art. 73 della legge 6 agosto 2008, n. 133 e, da ultimo, dal D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015;
- in base all'art. 4, comma 1 del surrichiamato CCNL "*il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria (...)*", arrotondata per eccesso;
- il numero dei rapporti a tempo parziale relativamente al personale di categoria B1, presso questo Ente, ad oggi, rientra nel limite della predetta percentuale;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 4, comma 1, del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali 14 settembre 2000 (*Rapporto di lavoro a tempo parziale*):

- a) a) "*gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni*";
- b) "*mediante trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati*";

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'art. 4, comma 13, CCNL 14 settembre 2000, la trasformazione del rapporto di lavoro avviene con nuovo contratto individuale di lavoro, da stipulare in forma scritta;

DATO ATTO che a norma dell'art. 5 del CCNL 14 settembre 2000 (*Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale*), il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

- a) "*orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi*";
- b) "*verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese dell'anno, con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodo dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale previsto per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione*";
- c) *misto "con combinazione delle due modalità sopra descritte"*;
- d) "*la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, dovrà avvenire con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento ai mesi di servizio e al relativo trattamento economico*";

DATO, altresì, ATTO che a norma dell'art. 6, commi 1, 8, 9, 10 e 11, del CCNL 14 settembre 2000 (*Trattamento economico – normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale*):

- **comma 1:** "*Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento*";

- **comma 8:** *“I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno”;*
- **comma 9:** *“Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale”;*
- **comma 10:** *“I trattamenti accessori collegati al raggiungimento degli obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati”;*
- **comma 11:** *“Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia”;*

RICHIAMATO l'art. 73 della legge n. 133 del 6/08/2008 che ha introdotto modifiche in materia di lavoro part-time, nel senso che la trasformazione del rapporto di lavoro non avviene in modo automatico dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda, ma deve essere concessa dall'amministrazione di appartenenza che può opporre diniego se reca pregiudizio alla funzionalità della stessa;

ACQUISITO il parere favorevole reso in calce alla nota prot. n. 396311 del 20/12/2017 di Dirigente Generale del Dipartimento competente;

ATTESO che la predetta richiesta non è in ogni caso finalizzata all'esercizio di altre attività lavorative e che, pertanto, nella fattispecie non è applicabile la disciplina contenuta nell'art. 1, commi 56-bis e ss. della legge 662/1996;

STABILITO che con conseguente contratto occorrerà formalizzare il nuovo rapporto di lavoro;

DECRETA

1) DI AUTORIZZARE, a decorrere dal 9 febbraio 2018, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con modalità della prestazione di tipo orizzontale all'83,33%, della dipendente Mariabina Grillo, matr. 384120, Cat. B1, in servizio presso il Dipartimento “Organizzazione – Risorse Umane” - Settore 2 - “Gestione Giuridica del Personale”;

2) DI DARE ATTO che l'attività lavorativa settimanale, a seguito del costituendo rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, sarà ridotta di complessive 6 (sei) ore, pari al 16,67% dell'attività ordinaria, con articolazione della prestazione lavorativa su 5 (cinque) giorni e, comunque, nel pieno rispetto dell'orario di lavoro adottato negli uffici della struttura di appartenenza;

3) DI SPECIFICARE che la dipendente ha diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza del biennio oppure prima della scadenza a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico;

4) DI RILEVARE che, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del CCNL 14/09/2000 la trasformazione del rapporto di lavoro avviene con nuovo contratto individuale di lavoro da stipulare in forma scritta;

5) DI PROVVEDERE, alla stipulazione e sottoscrizione del relativo contratto, entro 30 giorni dall'avvenuta notifica del presente atto, pena la sua decadenza;

6) DI NOTIFICARE il presente decreto:

- al Dirigente del Settore “Gestione Economica del Personale”;
- al Dirigente del Settore “Gestione Previdenziale del Personale”;
- alla dipendente Mariabina GRILLO;
- al Dirigente Generale del Dipartimento “Organizzazione – Risorse Umane” - Settore 2 “Gestione Giuridica del Personale”;

7) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;

8) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (*Iaddove prevista*).

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

BIANCO ANTONIETTA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

TASSONE SERGIO

(con firma digitale)